

---

Legge regionale 28 novembre 2016, n. 82

**Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea.**

(Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12.12.2016 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea

Art. 2 Protocollo d'intesa per la definizione delle caratteristiche e delle modalità organizzative del premio

Art. 3 Norma finanziaria

Art. 4 Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere b), f), i), n), o), r) ed u), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale con la mozione 6 aprile 2016, n. 220, ha riconosciuto nell'architettura un elemento determinante di trasformazione del territorio;

2. Con la mozione 220/2016 il Consiglio regionale si è quindi impegnato ad istituire un premio regionale a cadenza biennale che miri, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d'innovazione ambientale e civile ed il perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa urbanistica regionale. Tali finalità sono da raggiungere tramite la valorizzazione dei principali attori dell'architettura, quali il progettista, il committente e l'impresa, nonché per mezzo della promozione dell'architettura come arte sociale, cui la società tutta partecipa e nella quale l'intera società si rappresenta;

3. Valutata la necessità di procedere in tempi brevi alla costituzione del comitato organizzatore, così da porre le condizioni per la realizzazione del premio entro il primo semestre 2017, si prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea*

1. Il Consiglio regionale, nel riconoscimento dell'architettura come elemento determinante di trasformazione del territorio, istituisce un premio regionale, a cadenza biennale, denominato Premio regionale di architettura contemporanea.

2. Il Premio mira, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d'innovazione ambientale e civile e il perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa urbanistica regionale. Le finalità del Premio sono perseguite tramite la valorizzazione dei principali attori dell'architettura, quali il progettista, il committente e l'impresa, quindi, per mezzo della promozione dell'architettura come arte sociale a cui la società tutta partecipa e nella quale l'intera società si

---

rappresenta.

*Art. 2*

*Protocollo d'intesa per la definizione delle caratteristiche e delle modalità organizzative del premio*

1. L'Ufficio di presidenza, nell'ottica della massima valorizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 1, procede alla stipula di apposito protocollo d'intesa per la costituzione di un comitato organizzatore del Premio con gli ordini degli architetti e gli altri soggetti rappresentativi delle professioni.
2. Il protocollo di cui al comma 1, è volto alla regolamentazione dei seguenti aspetti:
  - a) definizione puntuale delle caratteristiche del Premio;
  - b) indicazione dei compiti del comitato promotore;
  - c) definizione delle modalità organizzative e di finanziamento;
  - d) regolamentazione degli obblighi e degli apporti di carattere finanziario e organizzativo dei soggetti promotori e sostenitori;
  - e) requisiti di partecipazione delle opere candidate, con espressa indicazione delle condizioni di incandidabilità.

*Art. 3*

*Norma finanziaria*

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 – 2018, nel modo seguente:
  - a) annualità 2017 per l'importo di euro 30.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";
  - b) annualità 2018 per l'importo di euro 25.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.

*Art. 4*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.